

-TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

S. MARIA C. V.

02/11/48

RG 10103/44 GIP;

RG. 14139/43 PM;

Il sottoscritto Funzionario

A V V I S A

che è stata depositata l'allegata ordinanza emessa dal G.I.P. dr. ^{Villiers}
a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del. 09/13/48

SI NOTIFICHI:

- AVV. Vittorio Giaguino del foro N. S. Rome LV
Avv. Giuseppe Stellato " "
Avv. Francesco Costato " Napoli
Avv. Rocco Trambetti " S. Maria C. V.
Avv. Gianvito Ferraro " "
Avv. Alfede Santoroce " "
Avv. Giulio Quirke, Azello Romeo e Arrosolone
fatti etc/ etc etc di Avv. Alfede Santoroce
- Crivellato Raffaele n. 29/7/58 Basevece res. Forze
alle un. Rom. Indegro 1
- Mariano Francesco n. 22/10/74 res. C. N. I.
alle un. Aniene n. 14/10;
- Carbone Raffaele n. Napoli 27/1/57 res. in Caserta
alle un. Forze no 105;
- Coppola Giuseppe Ercolano 12/12/57 res. in Caserta
Reserve no 105 alle un. Forze no 144;
- Squeglie Sergio n. Napoli 05/53 res. Napoli
alle un. Medardi - Forze Armate no 7;

0

N. 14139/13 R.G.N.R.
N. 10103/14 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Federica Villano;
esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 22.12.2017;
vista l'opposizione avanzata dal difensore delle persone offese (opposizione limitata alla posizione
dei seguenti indagati: Mariano Francesco, Sciano Donato, Sgueglia Sergio, Maresca Antonello,
Carbone Raffaele, Coppola Giuseppe, Carotenuto Raffaele);
sentite le parti all'udienza camerale del 9.3.2018;
letti gli atti;

OSSERVA

La richiesta di archiviazione nuovamente avanzata dall'Ufficio di Procura non può essere accolta.
Occorre premettere che questa A.G., in data 1.7.2016, nel rigettare una prima richiesta di
archiviazione, rilevava quanto segue:

“La richiesta di archiviazione non può, allo stato, essere accolta.

*La stessa si fonda sulle conclusioni rassegnate dai consulenti del P.M., che –
all'esito dell'esame autoptico e dell'analisi della documentazione medica in atti -
non hanno ritenuto di ravvisare profili di colpa nella condotta dei sanitari che
ebbero in cura Arzillo Andrea, deceduto in data 4 agosto 2013 a seguito di rottura di
aneurisma aortico addominale.*

*La difesa dei familiari dell'Arzillo ha, invero, prodotto una consulenza di parte e
chiesto, con l'atto di opposizione, che vengano svolti degli approfondimenti
investigativi.*

*Ebbene, le osservazioni poste dalla difesa a sostegno di tale richiesta appaiono, ad
un attento esame degli atti e valutate le consulenze mediche, pienamente
condivisibili.*

*Basti considerare che i consulenti del P.M. hanno ritenuto corretta la valutazione
angio-chirurgica di non indicazione a trattamento specifico dell'aneurisma aortico
riscontrato a carico di Arzillo Andrea in data 3 agosto 2013 fondando, però, tale
valutazione esclusivamente sulla base della dimensione (pari a 3 cm, secondo le
risultanze del referto radiologico a seguito di TAC), senza tener conto della*

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'FV'.

sintomatologia acuta in atto, laddove essi stessi affermano – in modo, invero, contraddittorio - che si ricorre al trattamento chirurgico “quando un aneurisma misura più di 5,5 cm nei maschi o 5 cm nelle femmine o è cresciuto più di 1 cm in un anno o è diventato sintomatico”.

Nel caso di specie, dunque – anche a prescindere da ogni valutazione in merito alla tempestività della diagnosi stessa, pure meritevole di approfondimento - i consulenti non spiegano in alcun modo perché i sintomi avvertiti dal paziente, protrattisi in maniera acuta per svariati giorni (e resistenti ai comuni analgesici), non avrebbero dovuto consigliare un trattamento chirurgico, in presenza di una specifica diagnosi di aneurisma aortico addominale formulata in data 3 agosto e dunque sin dal giorno precedente il decesso.

Nemmeno chiariscono i motivi per i quali un tempestivo trattamento chirurgico nel caso di specie non avrebbe consentito di evitare l'evento morte, poiché tali conclusioni appaiono fondate su argomentazioni di stile e riferite al trattamento chirurgico intempestivo, posto in essere a rottura dell'aneurisma aortico già avvenuta (cfr. p. 37 della consulenza in atti).

Appare pertanto certamente necessario un ulteriore approfondimento tecnico, da effettuarsi nelle medesime forme della consulenza, che tenga conto dei rilievi tutti mossi dal consulente nominato dalla difesa delle pp.oo. In particolare, merita approfondimento anche la valutazione relativa alle dimensioni dell'aneurisma, poiché ad avviso del CTP dott. Giovanni Liguori l'esame TAC evidenziava un sacco aneurismatico dal diametro esterno di 3,9 cm (e non di 3 cm, come indicato nel referto in atti); a tal fine appare opportuno che nel collegio di consulenti sia presente, oltre ad un medico specialista in chirurgia vascolare, un medico radiologo. Si ritiene altresì necessaria l'escussione dei testi Amoroso Adriana e Arzillo Antonio, che possono riferire in merito alla tipologia e durata della sintomatologia che ha colpito il loro congiunto (come detto, rilevante ai fini delle valutazioni relative alla necessità del trattamento chirurgico) e al comportamento dei sanitari.”

Il P.M., all'esito di una ulteriore consulenza tecnica di parte - che confermava un errore nel referto relativo all'esame TC, quanto all'indicazione delle dimensioni dell'aneurisma, risultato essere di 5 cm - riteneva di ravvisare una responsabilità penale nella condotta di Moggio Giovanni, al quale veniva pertanto notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (stralciando la relativa posizione, con formazione di autonomo fascicolo), e di chiedere l'archiviazione nei confronti dei restanti indagati, per le seguenti motivazioni:

“con riferimento ai medici:

1) *del pronto soccorso sia dell'ospedale di Trebisacce, sia di Corigliano, sia di Caserta -ove l'Arzillo fu ricoverato dalla tarda serata del 31/7/2013 alle ore 16,23 del 1/8/2013 (quando veniva trasferito nella U.O. di chirurgia d'urgenza-emergenza trauma center per “colica addominale da sospetta appendicopatia”)-, non è*



individuabile alcuna condotta colposa alla quale collegare il decesso dell'Arzillo in considerazione sia del breve tempo di ricovero presso le suddette strutture, sia degli accertamenti praticati in via di urgenza nel predetto breve lasso di tempo come precisato nella seconda consulenza che qui si richiama;

2) *dell'U.O. di chirurgia d'urgenza dell'ospedale di Caserta e del consulente angiochirurgico del predetto ospedale non è individuabile alcuna condotta colposa alla quale collegare il decesso dell'Arzillo poiché i predetti sanitari, ed in particolare il consulente di cui prima, sono stati tratti in errore dalla errata interpretazione della TC addome completo con mdc- alla quale era stato sottoposto l'Arzillo- effettuata dal radiologo/consulente (Moggio Giovanni, nei confronti del quale si procederà separatamente alla restituzione degli atti a questo ufficio) dell'ospedale in parola che ha refertato una "dilatazione aneurismatica dell'aorta sottorenale delle dimensioni di 30 mm e cioè ha segnalato erroneamente la presenza di un semplice aneurisma dell'aorta di soli e cm. "non complicato" invece di un aneurisma di 5 cm di diametro complicato per "...concomita imbibizione a tratti sovrafluida del grasso retro peritoneale perivasale ed in specie in fossa iliaca destra ed in pelvi..." -dimensioni e condizioni emerse dalla interpretazione della suddetta TC eseguita dai consulenti del P.M. (nominati a seguito di mancata accettazione della richiesta di archiviazione)-;invero la predetta ERRONEA INTERPRETAZIONE NON HA PERMESSO AI MEDICI IN PAROLA -poiché non era indicato l'inizio di rottura dell'aneurisma e le relative dimensioni esatte- DI PROVVEDERE AD UN INTERVENTO URGENTE O COMUNQUE DI SOTTOPORRE IL PAZIENTE AD UN MONITORAGGIO COSTANTE (CON ESAMI STRUMENTALI SPECIFICI,E CIOÈ' ECOGRAFIA ADDOMINALE,TC-ADDOME E PELVI NELLA PRIMA MATTINATA DEL 4/8,PER INTERVENIRE CHIRURGICAMENTE VEROSIMILMENTE ALLE ORE 16,30 DEL 4/8/2013 QUANDO MUTAVA IN PEGGIO IL QUADRO CLINICO DEL PAZIENTE MA ANCORA IN CONDIZIONI EMODINAMICHE STABILI E NON ALLE ORE 20,00 -COME AVVENNE- QUANDO LE CONDIZIONI SI ERANO ULTERIORMENTE AGGRAVATE "PER UNA EMODINAMICA ASSOLUTAMENTE INSTABILE E NON PIÙ' RESPONSIVA A TERAPIA".*

In effetti l'interpretazione errata del consulente/radiologo ha avuto prevalenza al fine delle determinazioni dei sanitari di cui sopra circa le scelte da effettuare, ed in modo particolare del consulente angiochirurgico, sui sintomi pur rilevanti che la patologia in atto manifestava".

Anche questa seconda richiesta di archiviazione veniva rigettata da questo giudice ordinanza del 29.9.2017, ritenendosi che, come condivisibilmente affermato dall'opponente, anche la nuova consulenza del collegio di tecnici nominati dal P.M. presentasse delle contraddizioni ed illogicità sugli aspetti già evidenziati da questa A.G. nel precedente provvedimento, che non consentivano di ritenerla pienamente convincente quanto alle conclusioni rassegnate.



Si riporta di seguito testualmente quanto espresso in tale ordinanza:

“A fronte di contrapposte valutazioni del consulente nominato dai familiari dell’Arzillo e delle illogicità riscontrate (per la cui più precisa indicazione si ritiene di poter richiamare la consulenza di parte a firma del dott. Liguori, allegata all’atto di opposizione), si ritiene che i fatti, di particolare delicatezza e complessità, meritino un vaglio dibattimentale onde fugare ogni dubbio sulle cause del decesso ed accertare se siano ravvisabili profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta non solo del dott. Moggio, ma anche di altri sanitari; del resto, la diversa valutazione operata dal P.M. in relazione alla posizione del dott. Moggio postula l’aver ritenuto sussistente un nesso di causalità tra la condotta negligente e l’exitus, e dunque l’elevata probabilità che lo si sarebbe potuto evitare, laddove si fosse agito tempestivamente ed in maniera corretta.

Tanto premesso, occorre però rilevare che vanno adeguatamente differenziati i ruoli assunti da ciascuno degli indagati nella vicenda.

Va condivisa, ad esempio, la valutazione del P.M. in relazione ai medici del pronto soccorso sia dell’ospedale di Trebisacce, sia di Corigliano, sia di Caserta, a carico dei quali non si ritiene di poter ravvisare responsabilità per le motivazioni indicate nella richiesta di archiviazione sub a).

Analogamente, si ritiene che non potrebbe essere ravvisata alcuna responsabilità nella condotta di altri indagati, le cui competenze specialistiche non risultano strettamente connesse alla patologia riscontrata a carico dell’Arzillo o che ne abbiano assunto le cure sono in una fase troppo avanzata, allorquando l’exitus era ormai inevitabile (ad esempio, i medici anestesisti).

Occorre però rilevare che non è possibile, allo stato e sulla base degli atti a disposizione di questa A.G., comprendere dove, in quale fase e con quali competenze sia intervenuto ciascuno degli indagati nella cura della persona offesa.


Vanno pertanto necessariamente delegate ulteriori indagini, volte a differenziare la posizione degli indagati, ad accertarne le competenze specialistiche e a stabilire in che momento abbiano preso in carico e valutato (e in che modo) lo stato di salute dell’Arzillo.

All’esito il P.M. potrà valutare, alla luce delle considerazioni e delle indicazioni di cui sopra, nei confronti di quali indagati esercitare l’azione penale”.

Successivamente a tale pronuncia, il P.M. in data 23.12.2017 ha avanzato nuova richiesta di archiviazione, ritenendo di non individuare profili di responsabilità a carico degli indagati.

La laconica richiesta del P.M. appare, a ben vedere, motivata non tanto dalle ulteriori indagini richieste da questa A.G., quanto dagli esiti di una nuova consulenza disposta nell’ambito del parallelo procedimento nei confronti dell’indagato Moggio Giovanni, che (contrariamente alle originarie determinazioni) lo conduceva ad avanzare in data 13.10.2017 richiesta di archiviazione anche nei suoi confronti (cfr. atti versati in copia nel presente fascicolo).

Avverso tale richiesta, la difesa dei congiunti della persona offesa ha avanzata nuova opposizione, limitandola alla posizione degli indagati Mariano Francesco, Sciano Donato, Sgueglia Sergio, Maresca Antonello, Carbone Raffaele, Coppola Giuseppe, Carotenuto Raffaele: sanitari individuati dall’opponente sulla base delle pregresse indicazioni di questa A.G.



Ebbene, anche alla luce delle condivisibili osservazioni formulate dall'opponente, non possono che ribadirsi le considerazioni già espresse nell'ordinanza del 29.9.2017, vieppiù tenuto conto che la nuova consulenza di parte svolta dal P.M. non pare chiarire le criticità già riscontrate.

Ad un attento esame degli atti e delle contrapposte e, comunque, discordanti valutazioni espresse dai consulenti di parte, si ritiene che il caso meriti un vaglio dibattimentale, vieppiù tenuto conto che anche in relazione alla posizione del Moggio questa A.G. ritiene di rigettare la richiesta di archiviazione, essendo indubitabile che sia stata commessa dal predetto indagato una errata valutazione radiologica delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali dell'aneurisma.

Secondo il parere di questo Giudice, infatti, i fatti, di particolare delicatezza e complessità, meritano di essere vagliati in sede dibattimentale, ravvisandosi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e a essere inquadrati nella fattispecie di reato per la quale si procede, in relazione alla posizione degli indagati Mariano Francesco, Sciano Donato, Sgueglia Sergio, Maresca Antonello, Carbone Raffaele, Coppola Giuseppe, Carotenuto Raffaele.

Si invita peraltro il P.M. a valutare l'opportunità di riunire al procedimento a carico dei predetti indagati quello n. 6193/17 R.G.G.I.P., relativo alla posizione di Moggio Giovanni.

P. Q. M.

Dispone che il P.M. entro dieci giorni formuli l'imputazione nei confronti degli indagati Mariano Francesco, Sciano Donato, Sgueglia Sergio, Maresca Antonello, Carbone Raffaele, Coppola Giuseppe, Carotenuto Raffaele in relazione al reato per cui si procede.

Dispone l'archiviazione del procedimento in relazione alla posizione degli indagati Lombardi Alessandra, Malfarà Giuseppe, De Santis Tommaso, Sosto Pasquale, Belletta Marco, Galante Stefania, Pennino Giuseppe, Orlando Rosaria, Ronza Michele, Tufano Elvira, Festa Silvio, Santonastaso Carmine.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.

S.M.C.V. 25.10.2018

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Depositato il 02/11/18


dott.ssa Federica Villano